

* * *

Premessa

Con la presente circolare, si riepilogano sinteticamente le principali novità in materia fiscale, contenute nella legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) meritevoli d'interesse per gli intermediari finanziari.

Gran parte delle risorse messe a disposizione dalla legge sono destinate al sostegno delle famiglie e delle imprese per contrastare il caro energia e l'aumento dell'inflazione. Sul piano fiscale, la manovra prevede a vario titolo molteplici incentivi che consentono, mediante il versamento di imposte ridotte, l'adesione a regimi di favore come la rivalutazione o l'affrancamento di azioni, quote, polizze, "utili black list" nonché la riproposizione di agevolazioni temporanee, come l'assegnazione di beni ai soci, o di crediti di imposta volti a favorire, in particolare, la quotazione delle IPO.

Di interesse anche le disposizioni che affrontano, colmando un vuoto normativo, i profili qualificatori ai fini fiscali delle cripto-attività (seppur richiedenti opportuni chiarimenti applicativi) e alcune rivisitazioni in punto di fiscalità internazionale. Non mancano varie misure riconducibili alla cd. "tregua fiscale".

La legge è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 (Serie generale) ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

1. Riduzione imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti (comma 63)

La disposizione riduce l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti. In particolare, la disposizione stabilisce la riduzione al 5% (in luogo del vigente 10%) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), per i premi e le somme erogati nell'anno 2023.

La misura riguarda i dipendenti del settore privato che nello scorso anno, con contratto di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, hanno percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80mila euro entro un limite di importo annuo di 3mila euro.

2. Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali (commi da 84 a 86)

Le disposizioni in esame reintroducono nell'art. 110 del DPR n. 917 del 22/12/1986 (TUIR) la disciplina previgente in materia di indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali (c.d. costi "black list"). Si considerano Paesi o territori non cooperativi quelli inclusi nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata del Consiglio dell'Unione europea¹.

La norma ripropone, in buona sostanza, le medesime disposizioni (commi da 10 a 12-bis dell'art. 110 del

¹ La lista adottata dal Consiglio Ue al 14 febbraio 2023, soggetta ad aggiornamenti periodici, è la seguente: American Samoa, Anguilla, Bahamas, British Virgin Islands, Costa Rica, Fiji, Guam, Marshall Islands, Palau, Panama, Russia, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands, Vanuatu.

TUIR), che erano state abrogate con la legge n. 208/2015 (Legge di bilancio 2016)².

In particolare, si dispongono limitazioni alla deducibilità delle spese e altri componenti negativi che derivano da:

- a) operazioni, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, anche se trattasi di imprese non appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa residente;
- b) prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati negli stessi Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali. Sono comunque escluse dall'ambito applicativo delle disposizioni in esame le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'art. 167 del TUIR.

Tali spese e altri componenti negativi sono deducibili nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, e a condizione che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione. Il limite del valore normale non si applica ove le imprese residenti in Italia dimostrino che le operazioni realizzate rispondono ad un effettivo interesse economico ed hanno avuto concreta esecuzione.

L'Amministrazione finanziaria, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, entro novanta giorni, le prove richieste per consentire al contribuente di dar prova delle circostanze esimenti.

3. Imposta sostitutiva sulle riserve di utili (commi da 87 a 95)

Le disposizioni consentono ai contribuenti che, nell'ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiata, di affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data di entrata in vigore della legge in esame, come risultanti dal bilancio delle partecipate estere relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021³.

Più in dettaglio, a tali contribuenti è consentito optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva al 9% o al 30%, a seconda che si tratti di soggetti Ires o Irpef degli utili e delle riserve di utile non distribuiti, relativi all'esercizio chiuso nel periodo di imposta 2021 (più precisamente, antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022). Le aliquote sono ulteriormente ridotte di 3 punti percentuali per i proventi accantonati per almeno due esercizi.

L'opzione può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e in relazione a tutti o parte degli utili e delle riserve di utile; come chiarito dalla relazione illustrativa, si tratta, dunque, di un'opzione di tipo cherry-picking. L'opzione è esercitabile anche per gli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime la cd. *branch exemption* (art. 168-ter del TUIR), ovvero l'opzione che consente di esentare da imposizione in Italia i proventi prodotti all'estero dalla stabile organizzazione dell'impresa residente nello Stato.

L'opzione si perfeziona mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 ed è efficace a decorrere dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello

² La sostanziale riproduzione della normativa previgente dovrebbe rendere attuali i chiarimenti di prassi forniti in precedenza dall'Amministrazione finanziaria per quanto concerne i profili immutati (cfr. la circolare n. 39/E del 26 settembre 2016) o altri profili specifici (cfr. la risoluzione del 16 marzo 2004, n. 47, la circolare n. 1/E del 26 gennaio 2009, n. 1 e la circolare del 6 ottobre 2010, n. 51).

³ Il regime in esame è stato accolto con favore dagli operatori in quanto offre la possibilità di liberare utili e riserve di utili ad un costo fiscale "conveniente" rispetto a quello che potrebbero pagare in caso di distribuzione, tenuto conto che la natura "privilegiata" degli utili è di difficile accertamento, considerato che le disposizioni che qualificano un Paese a fiscalità privilegiata sono complesse e sono state mutevoli nel tempo.

in corso al 31 dicembre 2022.

Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) e non è ammessa compensazione in F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In caso di distribuzione, i dividendi si considerano prioritariamente formati da utili o riserve di utile oggetto di affrancamento che, dunque, non dovranno scontare ulteriori imposte in capo al soggetto residente in Italia.

Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione e di limitare l'impatto di eventuali cessioni di partecipazioni, è previsto l'incremento del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nelle entità estere interessate dall'imposta sostitutiva pari all'ammontare degli utili affrancati e il suo decremento in caso della loro distribuzione.

4. Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri (commi da 96 a 99)

Le disposizioni in esame intervengono nell'art. 23 del TUIR, per inserirvi una specifica fattispecie di tassazione di redditi diversi (plusvalenze) realizzate da soggetti non residenti, e nel D.Lgs. n. 461 del 1997, per disattivare l'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 - che esclude la rilevanza di plusvalenze conseguite da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni - ove ricorrano le condizioni che determinano la tassazione ai sensi della nuova disposizione dell'art. 23 del TUIR.

L'inserimento del comma 1-bis nell'art. 23 del TUIR, relativo all'applicazione dell'imposta sui redditi ai non residenti, ha lo scopo di estenderne l'ambito oggettivo⁴. In particolare, il nuovo comma stabilisce che i redditi diversi realizzati a seguito della cessione di partecipazioni in società ed enti non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato laddove il valore di dette società ed enti derivi, per più della metà e in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni antecedenti la cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia⁵. Tale disposizione non trova applicazione con riferimento alle plusvalenze derivanti da cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati nonché alle plusvalenze realizzate da OICR di diritto estero di cui all'art. 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2020, n. 178⁶.

Ai fini del computo del suddetto valore, non rilevano gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (c.d. immobili merce) nonché quelli utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa (c.d. immobili strumentali).

La nuova norma ha evidentemente carattere antielusivo se si considera che, ai sensi dell'art. 23 del TUIR,

⁴ Come chiarito nella relazione illustrativa, tale disposizione è conforme all'articolo 13, paragrafo 4, del Modello di Convenzione OCSE, che, peraltro, è stato già recepito in diverse numerose Convenzioni volte a evitare la doppia imposizione sul reddito ed il patrimonio stipulate dall'Italia. L'inserimento, nell'articolo 23 del TUIR, del criterio di collegamento allo Stato della fonte, previsto dal citato modello di Convenzione, mira ad assoggettare ad imposizione in Italia le medesime plusvalenze qualora ciò sia consentito da una specifica disposizione nelle Convenzioni già stipulate.

⁵ La norma non stabilisce se il "valore" da considerare ai fini in esame è il valore contabile degli immobili o quello corrente di mercato. Verosimilmente è quest'ultimo, considerato che le plusvalenze che la norma intende assoggettare a tassazione derivano dal valore realizzabile dalla vendita degli stessi che evidentemente prescinde dal valore contabile dei beni.

⁶ Tale disposizione prevede che "Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e da OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni".

i redditi derivanti da immobili situati in Italia sono ivi imponibili mentre i redditi derivanti dall'alienazione di quote in società estere da parte di un soggetto non residente non sono imponibili nello Stato italiano, per cui l'applicazione della normativa applicabile ante modifica consentiva, attraverso lo scambio di quote di partecipazione in società estere (non imponibili in Italia in capo al soggetto non residente), di realizzare in concreto un trasferimento di immobili situati sul territorio italiano (che ove effettuato in via diretta sarebbe stato imponibile in Italia).

L'operatività della nuova disposizione deve essere coordinata con le disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente stipulate tra l'Italia ed il Paese del soggetto alienante; le disposizioni convenzionali, difatti, potrebbero prevedere che la tassazione della plusvalenza avvenga nello Stato di residenza del soggetto che realizza il reddito e non, invece, nello Stato italiano in cui si trova l'immobile (c.d. "Stato della fonte").

A corredo della modifica dell'art. 23 del TUIR, e in coerenza con la stessa, si prevede altresì l'inapplicabilità dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, che esclude la rilevanza fiscale delle plus/minusvalenze realizzate da soggetti residenti all'estero, di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 239 del 1996 per i redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.

Sul piano sistematico, la novella legislativa si pone in linea con quanto previsto a livello internazionale dall'art. 9 della Convenzione Multilaterale (MLI) attuativa dell'Action 15 del Progetto *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) pubblicato dall'OCSE. La portata effettiva della modifica potrà essere apprezzata, dunque, soltanto con l'entrata in vigore del MLI a seguito del deposito da parte dell'Italia dello strumento di ratifica. Fino a quel momento, le norme in esame troveranno applicazione limitatamente ai soggetti residenti in Paesi esteri con i quali l'Italia non ha in essere una Convenzione contro le doppie imposizioni.

5. Assegnazione agevolata di beni ai soci (commi da 100 a 105)

Le disposizioni in esame introducono agevolazioni fiscali temporanee per le società commerciali (società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni o in accomandita per azioni) che assegnano o cedono beni immobili ai propri soci o che procedono alla loro trasformazione in società semplici⁷, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP. E' ridotta l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

L'assegnazione dei beni costituisce, insieme all'attribuzione di denaro, lo strumento col quale la società effettua la distribuzione di utili o la restituzione di capitale.

Tali disposizioni hanno quindi lo scopo di assegnare o cedere ai soci, con una imposizione ridotta, gli immobili diversi da quelli indicati nell'art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR (immobili strumentali per destinazione), vale a dire:

- immobili strumentali per natura, sempre che siano concessi in locazione, comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall'impresa;
- immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- immobili che concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le disposizioni di cui all'art. 90 del T.U.I.R.

⁷ Come chiarito nella relazione illustrativa della bozza di legge di bilancio 2023 tali disposizioni sono state più volte reiterate sino al 2016 (Legge n. 232/2016) e da allora, nonostante il rilevante interesse e le costanti richieste delle imprese, l'agevolazione non è stata riproposta, a differenza dell'estromissione dell'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale le cui disposizioni di favore sono state riproposte da ultimo dalla legge finanziaria per il 2019.

nonché i beni mobili registrati (natanti, aeromobili, autovetture, etc.).

In sostanza i soci delle citate società commerciali sono incentivati a rientrare in possesso di beni che hanno scarsa connotazione imprenditoriale, spesso utilizzati per fini privati direttamente dai soci stessi. Le disposizioni in esame sono altresì finalizzate ad operare la trasformazione delle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni sopra menzionati, in società semplici.

Le società commerciali sopra citate possono fruire delle previste agevolazioni a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023) in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

Si prevede che sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva nella misura:

- dell'8%, ovvero;
- del 10,5% per le società che siano risultate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti al momento dell'assegnazione o della cessione.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva con aliquota pari al 13%. In caso di assegnazione agevolata di beni immobili, il valore può essere determinato in misura pari a quello risultante dalla rivalutazione delle rendite catastali operata ai fini dell'imposta di registro. Ai fini delle imposte indirette, per le assegnazioni o cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabile sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Le somme dovute a titolo di imposta sostitutiva devono essere versate nella misura del 60% entro il 30 settembre 2023, mentre la restante parte deve essere versata entro il 30 novembre 2023.

Con le stesse modalità, entro il 30 settembre 2023, è possibile effettuare anche la trasformazione agevolata in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni sopra menzionati. In tal caso, l'imposta sostitutiva si applica sulla differenza tra il valore normale di tutti i beni posseduti all'atto di trasformazione e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci della società eventualmente trasformate in società semplici deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.

6. **Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni (commi da 107 a 109)**

E' noto che la legge 28 dicembre 2001, n. 448, con gli artt. 5 e 7, ha introdotto la facoltà di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni in società non negoziate in mercati regolamentati e quelli dei terreni agricoli o edificabili, posseduti da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici (e soggetti equiparati), agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti. Per le partecipazioni non negoziate, il valore è determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società rappresentativa della partecipazione risultante da apposita perizia giurata di stima redatta a cura di un professionista abilitato.

I commi in esame, oltre a riproporre la possibilità di rideterminazione il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, per i beni posseduti al 1° gennaio 2023, prevedono anche quella di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in

sistemi multilaterali di negoziazione⁸.

In particolare, si prevede, mediante l'inserimento del comma 1-bis nell'art. 5 della legge n. 448 del 2001, la possibilità di rideterminare anche il valore delle partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione⁹, possedute alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, il "valore normale" determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a), del TUIR riferito al mese di dicembre 2022 deve essere assoggettato a imposta sostitutiva del 16%. Tale imposta può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023.

Posto che la nuova misura, inerente alla rideterminazione di valori delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione, potrebbe riflettersi sulla operatività degli intermediari finanziari o su taluni aspetti di *compliance* fiscale, gli operatori del settore hanno chiesto chiarimenti in materia che hanno trovato veloce riscontro nella risposta del MEF al *question time* n. 5-00248. Le questioni poste riguardano:

1. la documentazione che l'intermediario deve acquisire al fine di tener conto, nell'ambito del regime del risparmio amministrato, del valore fiscale rideterminato nella quantificazione delle eventuali plusvalenze realizzate;
2. il soggetto tenuto al versamento della imposta sostitutiva del 16%;
3. la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni inseriti in rapporti per i quali è esercitata l'opzione del risparmio gestito atteso che la movimentazione dei titoli è prerogativa dell'intermediario, salvo casi particolari.

La risposta ai chiarimenti richiesti è stata fornita con il *question time* n. 5-00248 in Commissione Finanze alla Camera e commentati nella circolare della scrivente Associazione n. 01/23 del 23 gennaio u.s., cui si rinvia.

7. Affrancamento quote OICR e polizze assicurative (commi da 112 a 114)

I commi in esame prevedono che i redditi di capitale e i redditi diversi relativi alle quote di OICR nonché i redditi di capitale relativi ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione maturati alla data del 31 dicembre 2022 si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, detti redditi siano assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 14 %.

7.1 Affrancamento quote OICR

L'art. 112 stabilisce che i redditi di capitale di cui all'art. 44, comma 1, lettera g-ter), del TUIR e i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-ter) del TUIR derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote di OICR si considerano realizzati se, su opzione del contribuente (persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, società semplici e soggetti equiparati, enti non commerciali, soggetti non residenti), detti redditi, costituiti dalla differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o il valore di acquisto o di sottoscrizione, sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 14%.

⁸ Si ricorda che la nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi è contenuta nella Circ. AdE n. 32/E del 23/12/2020 che individua come elemento qualificante l'esistenza di regole definite per la formazione dei prezzi ed assimila ai mercati regolamentati i «sistemi multilaterali di negoziazione» in quanto in grado di esprimere «prezzi ufficiali» di modo che il prezzo delle partecipazioni quotate o negoziate può essere stabilito sulla base di valori oggettivamente rilevabili.

⁹ Per le partecipazioni non quotate, la perizia deve essere redatta dagli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, e dagli iscritti nell'elenco dei revisori legali dei conti.

In sostanza la norma prevede la facoltà di sostituire, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, il costo di acquisto delle quote o azioni di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), con il valore rideterminato secondo i criteri stabiliti nel medesimo art. 112.

L'ambito oggettivo è riferito alle quote o azioni di tutti gli OICR, a prescindere dalla forma (armonizzati o non armonizzati), dal Paese in cui sono istituiti (ITA, UE/SEE, extra-UE) e dall'oggetto dell'investimento, con esclusione delle quote o azioni di OICR detenute in rapporti di gestione di portafogli con opzione ex art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

L'opzione è resa dal contribuente entro il 30 giugno 2023 mediante comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafoglio o altro stabile rapporto, i quali ne ricevono provvista dal contribuente.

La norma prevede che l'imposta sostitutiva sia versata entro il 16 settembre 2023, ricevendone provvista dal contribuente, dai seguenti soggetti:

- le SGR, le SICAV, le SICAF, i soggetti incaricati del collocamento o società di gestione estera ovvero da un rappresentante fiscale;
- soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, SGR che istituisce e gestisce all'estero OICR,
- SGR, soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al sistema di deposito accentrato nonché dai soggetti non residenti aderenti al sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema, società di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale,
- nonché soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni.

La misura dell'imposta sostitutiva esclude la possibilità di tener conto del "peso" dei titoli pubblici soggetti a tassazione nella misura del 12,50% nei quali l'OICR investe.

In assenza di uno dei citati rapporti l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022 dal contribuente che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea. Quindi dovrebbe essere riferita obbligatoriamente a tutte le quote o azioni del medesimo OICR (o comparto di OICR) incluse nel singolo rapporto.

7.2 Affrancamento delle polizze di assicurazione

Con riguardo ai contratti di assicurazione sulla vita il comma 114 prevede che per i contratti di cui al ramo I e al ramo V del comma 1 dell'art. 2 del CAP, approvato con D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, i redditi di cui all'art. 44, comma 1, lettera g-quater), del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, "su richiesta del contraente", tale differenza sia assoggettata dall'impresa di assicurazione ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%.

Tale disposizione prevede pertanto la possibilità per il contraente dei contratti sopra indicati – trattasi delle assicurazioni sulla durata della vita umana (ramo I) e dei contratti di capitalizzazione (ramo V) - di liquidare l'imposta sui redditi di cui all'art. 44, comma 1, lettera g-quater), del TUIR maturati al 31 dicembre 2022 ancorché non effettivamente corrisposti. La norma infatti prevedendo che "si considerano corrisposti" stabilisce una sorta di *fiction* per superare la regola stabilita dall'art. 45, comma 4, del TUIR che dispone la

tassazione del reddito derivante dai capitali “corrisposti” in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

Si osserva che dall’ambito della norma, che fa specifico riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita di ramo I e di ramo V, sono esclusi i contratti di assicurazione sulla vita di ramo III (cosiddette *unit linked*): trattasi delle assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento.

La determinazione del reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva nella misura del 14% è operata sostanzialmente con lo stesso criterio applicabile a regime; detto reddito è costituito dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati. Non è, pertanto, consentito un affrancamento parziale.

La misura dell’imposta sostitutiva stabilita dalla legge nella misura del 14% esclude la possibilità di tener conto del “peso” dei titoli pubblici soggetti a tassazione nella misura di 12,50 nei quali sono investite le somme oggetto di gestione da parte dell’impresa di assicurazione.

Il contraente delle polizze suscettibili di *affrancamento* per valutare la convenienza ad esercitare tale opzione dovrà verificare se la misura dell’imposta sostitutiva del 14% è inferiore a quella che sarebbe applicata in via ordinaria che nella maggiore parte dei casi è inferiore al 26%. Si ricorda, infatti, che a seguito dell’unificazione dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria (cfr. art. 2 del D.L. n. 138 del 2011), la misura dell’imposta sostitutiva è aumentata dal 12,5% al 20% e poi (cfr. D.L. n. 66 del 2014) al 26%, ferma restando l’applicazione della percentuale (12,5% e 20%) sui rendimenti pro tempore maturati nonché la tassazione ridotta del 12,5% in funzione della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici¹⁰.

L’imposta sostitutiva è versata dall’impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023 e la provvista del relativo importo è fornita dal contraente per cui la riserva matematica che “incorpora” premi versati e rendimenti maturati si “trasforma” sostanzialmente in premio e costituirà l’elemento da confrontare con il capitale corrisposto alla scadenza del contratto per determinare il reddito da tassare con le regole ordinarie o la minusvalenza che, come noto, non è compensabile con redditi positivi.

L’obbligo del contraente di corrispondere l’imposta sostitutiva evita quindi che le imprese di assicurazione abbiano la necessità di cedere alcuni asset per far fronte al versamento dell’imposta sostitutiva; cessione che in base all’andamento del mercato finanziario potrebbe determinare una minusvalenza.

Viene previsto che l’imposta sostitutiva non è compensabile con il credito di imposta di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, derivante dal versamento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita, per cui l’importo versato dal contraente deve entrare cash nelle casse dello Stato.

A tutela delle imprese di assicurazione viene previsto che i contratti per i quali è esercitata l’opzione per l’affrancamento non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025 e, a tutela degli interessi del fisco, sono esclusi dalla possibilità di affrancamento i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024. A questo proposito, non si ravvisano ragioni per non estendere, in via interpretativa, all’affrancamento dei rendimenti latenti rilevati sulle polizze sulla vita il medesimo termine ultimo (30 giugno 2023) previsto dal comma 113 per la comunicazione all’intermediario dell’esercizio dell’opzione

¹⁰ Cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 28 marzo 2012, par. 10.

per l'affrancamento delle quote o delle azioni di OICR.

8. Norme in materia di cripto-attività (commi da 126 a 147)

8.1 Definizione di cripto-attività

Sulla scorta delle nozioni di cripto-attività elaborate dall'Unione Europea e dall'OCSE, il comma 126 fornisce una definizione di cripto-attività modificando l'art. 67, comma 1, del TUIR. In particolare, alla norma in esame è aggiunta la lettera "c-sexies)" secondo cui per cripto-attività si intende *"una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni"*.

Pertanto, tra le attività regolate dalla citata norma sono ricomprese sia le valute virtuali (Bit-coin, Ethereum, ecc.) sia i cd. *non fungible token* (NFT) nonché, come rilevato anche dalla Relazione illustrativa al Ddl di Bilancio 2023, diverse attività che pur utilizzando la medesima tecnologia, non hanno univoca natura e qualificazione giuridica (infatti non tutte le cripto-attività hanno natura finanziaria).

8.2 Nuova fattispecie impositiva

Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori è dettato dalla nuova lettera c-sexies), inserita nell'art. 67, comma 1, del TUIR.

In particolare, la norma in esame include tra i redditi diversi di natura finanziaria *"le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate"*.

Pertanto, come rilevato dalla medesima Relazione illustrativa al Ddl Bilancio, per effetto della disposizione in esame *"le operazioni aventi ad oggetto cripto-attività rientrano esclusivamente nella suddetta previsione e, pertanto non saranno più comprese nelle previsioni di cui alle precedenti lettere c-ter e c-quater"*. Di conseguenza, viene meno la previsione per cui la natura di plusvalenza sarebbe subordinata alla detenzione di tali attività per almeno 7 giorni lavorativi continui per un importo superiore ad € 51.645,69.

La lettera c-sexies) in esame prevede che:

- i redditi derivanti da plusvalenze non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, ad € 2.000 nel periodo d'imposta considerato;
- non è fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

A tal proposito, la Relazione illustrativa precisa che *"al fine di evitare l'emergere di fenomeni impositivi per importi non rilevanti (e generalmente ascrivibili a operazioni ricorrenti di modico valore, come ad esempio nel caso di utilizzo di cripto-attività nel settore del gaming), è stata prevista una soglia di esclusione da imposizione pari ad € 2.000 per anno d'imposta. Conseguentemente, si consente la riportabilità in avanti delle minusvalenze solo per importi superiori ad € 2.000"*.

Sulla base della nuova lettera c-sexies) il presupposto impositivo sorge nell'ipotesi in cui si generi una plusvalenza derivante da operazioni relative a cripto-attività, tra le quali:

- rimborso;
- cessione a titolo oneroso;
- permuta;
- detenzione.

Come sopra rappresentato, la permuta di crypto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni non costituisce evento fiscalmente rilevante. Si tratta di una categoria che tuttavia meriterebbe opportuni chiarimenti esemplificativi.

A tal proposito, il novellato art. 68 del TUIR individua, con il comma 9-bis, la base imponibile da assoggettare ad imposta che, per le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies), è rappresentata dalla differenza tra il corrispettivo percepito o il valore normale delle attività permutate e il costo o valore di acquisto delle stesse. Il costo o valore di acquisto, che deve essere documentato dal contribuente e deve basarsi su "elementi certi e precisi", sarà pari a zero, in mancanza di detti elementi. La norma in esame prevede, altresì, che:

- per le crypto-attività pervenute per successione, si assume il valore dichiarato o definito ai fini dell'imposta sulle successioni;
- per le crypto-attività pervenute per donazione, si assume il costo del donante.

In tema di compensazione e riporto delle minusvalenze generate dalle crypto-attività, il legislatore ha previsto che le plusvalenze siano sommate alle minusvalenze su crypto-attività. In particolare, la Relazione al Ddl precisa che *“le plusvalenze di cui al periodo precedente sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a [2.000], l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate”*.

Conseguentemente, si consente la riportabilità in avanti delle minusvalenze solo se di importo superiore a euro 2.000.

A tal proposito, viene prevista una norma transitoria per consentire l'utilizzo di minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto crypto-attività già realizzate alla data in vigore della legge in esame, consentendone la deduzione dalle plusvalenze ai sensi dell'articolo 68, comma 5 del Tuir.

Inoltre, il nuovo comma 9-bis dell'art. 68 del TUIR dispone che le minusvalenze realizzate sono deducibili limitatamente alle plusvalenze derivanti dalla stessa tipologia di attività, nel periodo di imposta in cui sono realizzate e nei quattro periodi d'imposta successivi.

Le plusvalenze e gli altri redditi maturati di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-sexies), del TUIR sono assoggettati all'imposta sostitutiva nella misura del 26% (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461/1997).

8.3 Opzione per il risparmio amministrato e per il risparmio gestito

Con le modifiche introdotte al decreto legislativo n. 461 del 1997 si prevede:

- la possibilità di esercitare l'opzione di cui all'articolo 6 (cd. regime del risparmio amministrato) e dell'articolo 7 (cd. regime del risparmio gestito), presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati;
- la possibilità di esercitare l'opzione per il risparmio amministrato relativamente ai rapporti intrattenuti con gli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, vale a dire con i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale.

In ordine all'esercizio dell'opzione per il regime del risparmio amministrato, il nuovo art. 6 del D.Lgs. n. 461/97 prevede che:

- a) l'opzione può essere esercitata presso gli operatori non finanziari di cui all'art. 3, comma 5, lettere i) e i-bis), del D.Lgs. n. 231/2007 (tra i quali sono ricompresi i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale);
- b) non è ammessa la dichiarazione sostitutiva con cui i contribuenti attestano all'intermediario i dati e le informazioni necessarie per la liquidazione dell'imposta sostitutiva, ove l'intermediario non ne sia in possesso;
- c) il trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché ad un rapporto di gestione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461/97, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione.

Per quanto riguarda il risparmio gestito il legislatore ha previsto per le cripto-attività una disciplina analoga a quella dettata per gli altri strumenti finanziari. Allo stato attuale, e in attesa di ricevere maggiori informazioni dall'Agenzia delle Entrate, sulla base della formulazione della norma in esame, come confermato anche dalla Relazione illustrativa al Ddl di Bilancio 2023, risulta che la possibilità di esercitare da parte del contribuente l'opzione per il risparmio gestito di cui all'art. 7 del D.Lgs. 461/1997 sia consentita solo per i rapporti intrattenuti con gli intermediari bancari e finanziari abilitati. Pertanto, sulla base di quanto previsto dalla norma in esame:

- per le cripto-attività la valutazione, a norma dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 461/97 avviene in base al valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione limitatamente a tali attività;
- in caso di trasferimento di cripto-attività ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione (fatti salvi i trasferimenti per successione o donazione), e comunque di revoca dell'opzione, i redditi sono determinati assumendo il valore delle attività che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta sostitutiva (art. 7, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 461/97).

Il legislatore è intervenuto, altresì, modificando l'art. 10 del D.Lgs. n. 461/1997 prevedendo che gli intermediari nonché i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale, in caso di operazioni che generino redditi di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR, rilascino alle parti la relativa certificazione. Inoltre, qualora non sia stata esercitata l'opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito, è prevista in capo agli intermediari medesimi la comunicazione annuale all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle singole operazioni, suscettibili di produrre redditi diversi di natura finanziaria, effettuate nell'anno precedente (Modello 770, Quadro SO).

Per i soggetti imprenditori si prevede, in deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 110 del TUIR, l'irrelevanza ai fini della determinazione dell'imponibile delle imposte dirette, dei componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d'imposta, a prescindere da loro imputazione a conto economico. Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all'IRAP.

8.4 Monitoraggio fiscale e Quadro RW

Sono previste alcune modifiche al D.L. n. 167/90 in tema di monitoraggio fiscale delle cripto-attività includendovi tra gli intermediari tenuti agli adempimenti previsti dalla normativa anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale di cui all'art. 3 co. 5 lett. i-bis) del D.Lgs. n. 231/2007. In merito, si ricorda che questo adempimento riguarda le operazioni di importo pari o superiore ad € 5.000, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata.

Per quanto riguarda il quadro RW, viene modificato l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990, includendo in modo espresso tra le attività oggetto di segnalazione le cripto-attività.

8.5 Rideterminazione del valore delle cripto-attività

Anche per le cripto-attività, ai contribuenti persone fisiche (la norma fa riferimento ai soggetti che detengono le cripto-attività non in regime di impresa) è concessa la possibilità di rideterminare il valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023.

Il regime opzionale può essere applicato a "ciascuna cripto-attività" posseduta e la base imponibile dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività è rappresentata dal valore normale delle stesse, determinato con i criteri di cui all'art. 9 del TUIR, alla data del 1° gennaio 2023.

L'aliquota prevista per la rideterminazione del valore delle cripto-attività è il 14% che potrà essere versata, alternativamente:

- a) in un'unica soluzione, entro il 30.6.2023;
- b) in modo rateale (più precisamente, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima).

8.6 Regolarizzazione delle cripto-attività

Il legislatore ha disciplinato un'apposita procedura di regolarizzazione delle violazioni pregresse, sia sotto il profilo impositivo che in tema di monitoraggio fiscale. Tuttavia, è utile precisare che tale materia sarà oggetto di un prossimo provvedimento da parte dell'Agenzia delle entrate.

Possono accedere alla regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia (art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/90) che abbiano omesso l'indicazione nel quadro RW delle cripto-attività detenute entro il 31.12.2021, nonché l'omessa indicazione dei redditi da esse ritratte. La regolarizzazione potrà essere effettuata dal contribuente mediante la presentazione di un'apposita istanza di emersione, il cui modello sarà approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini della regolarizzazione in esame, se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d'imposta, ma deteneva criptovalute da dichiarare nel quadro RW, occorre versare una sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d'imposta interessato.

Se, invece, il contribuente ha realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene mediante il pagamento:

- di una "imposta sostitutiva" pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo;
- unitamente ad una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che "copre" le violazioni sul monitoraggio fiscale.

La regolarizzazione rimuove gli effetti delle violazioni reddituali ed esclude l'irrogazione delle sanzioni per il monitoraggio fiscale previste dall'art. 5 co. 2 del D.L. n. 167/90. Tuttavia, giova precisare che non è possibile regolarizzare attività frutto di operazioni illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite.

8.7 Imposta di bollo e IVAFE

La Legge di bilancio 2023 modifica anche l'art. 13, comma 2-ter della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/72 estendendo alle cripto-attività l'applicazione dell'imposta di bollo, in misura pari al 2 per mille.

In particolare, è previsto che la comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.

A partire dal 1° gennaio 2023, l'IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) è dovuta ove le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone. Gli obblighi di assolvimento dell'IVAFE vengono estesi alla generalità dei

soggetti residenti, ove le crypto-attività non siano assoggettate all'imposta di bollo. Pertanto, sulla base del dettato normativo si ritiene che anche i soggetti imprenditori dovranno assolvere l'IVAFE sulle crypto-attività, tuttavia, si attendono chiarimenti dall'Amministrazione finanziaria in merito. Resta comunque fermo quanto previsto dal comma 20 dell'art. 19 del D.L. n. 201/2011, secondo cui per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di € 14.000.

9. Tregua fiscale (commi da 153 a 252)

9.1 Definizione agevolata degli avvisi bonari (commi da 153 a 159)

La Legge di bilancio 2023 ha previsto la possibilità di definire in via agevolata le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso il pagamento rateale (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/2023).

L'agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute, che sono ricalcolate in misura pari al 3% dell'imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali (codice tributo 9001) eseguiti fino al 31 dicembre 2022. In particolare, sono oggetto di definizione agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021.

9.2 Definizione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173)

Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non incidono sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/2023, par. 1). Si precisa che si deve trattare di irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022.

Possono avvalersi di tale misura tutti i contribuenti, indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

9.3 Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185)

La legge di bilancio 2023 consente la definizione agevolata in adesione o in acquiescenza degli atti del procedimento di accertamento relativi ai tributi amministrati adottati dall'Agenzia delle entrate. Per mezzo delle disposizioni in esame il contribuente può usufruire di una riduzione della misura sanzionatoria ordinariamente applicabile nonché di maggior tempo per poter rateizzare i versamenti.

In particolare, la disciplina interessa gli accertamenti con adesione (relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 o notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, inviti al contraddittorio, notificati entro il 31 marzo 2023), gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero per la riscossione dei crediti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 o notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023 (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/2023, par. 3).

Si precisa che sono esclusi dalla definizione agevolata tutti gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria ex art. 5-quater, del D.L. n. 167/1990.

Il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni pari a 1/18 del minimo previsto per legge, nel caso degli accertamenti con adesione, o della riduzione sempre a 1/18 dell'importo irrogato, nel caso degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione e degli atti di recupero.

Con specifico riferimento ai termini per il perfezionamento del procedimento, per gli atti di accertamento con adesione la definizione si perfeziona con il pagamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione degli stessi, dell'intero importo dovuto o della prima rata; mentre per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione nonché per gli atti di recupero la definizione si perfeziona con il pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, dell'intero importo dovuto o della prima rata.

Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo non è consentito procedere alla eventuale compensazione con altre imposte.

9.4 Definizione agevolata delle liti pendenti (commi da 186 a 205)

La legge di bilancio 2023 consente di definire in maniera agevolata le liti pendenti in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla data del 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. La definizione si perfeziona con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia, costituito dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato, e con l'invio della domanda da presentare entro il 30 giugno 2023 per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/2023, par. 4).

Nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Il termine per il pagamento della prima rata scade il 30 giugno 2023, le rate successive alla prima devono essere versate entro il 30 settembre, il 20 dicembre, il 31 marzo e il 30 giugno di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Si precisa che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Il procedimento si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata entro il 30 giugno 2023, tuttavia, qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

9.5 Stralcio dei debiti fino a 1000 euro (commi da 222 a 230)

La legge di bilancio 2023 ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1.000 euro (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/2023, par. 4).

L'importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Si tratta quindi di un annullamento automatico di tipo "parziale", tuttavia, per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) tale tipologia di annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.

La legge (comma 229) prevede, inoltre, che gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possano comunque esercitare la facoltà di non applicare

l'annullamento "parziale" (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da tramettere all'agente della riscossione sempre entro la stessa data.

9.6 Definizione agevolata per debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione (commi da 231 a 252)

La procedura di "rottamazione", introdotta dalla legge di bilancio 2023, prevede che possano essere definiti in modo agevolato i debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia. La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/2023, par. 9). Invece, sono da considerare nell'importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Nello specifico, la nuova definizione interessa tutti i tributi, erariali affidati alla riscossione dell'Agente delle Entrate-Riscossione, inclusi i debiti relativi ai contributi previdenziali (INPS) e di assistenza sociale (INAIL), i debiti affidati all'Agente della riscossione da parte delle Casse di previdenza privata, di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996 (es. Cassa dei dottori commercialisti, Cassa forense, Enasarco, Enpav), a condizione, però, che l'Ente previdenziale privato abbia adottato una apposita delibera entro il 31 marzo 2023, pubblicata sul proprio sito istituzionale e comunicato all'Agente delle Entrate-Riscossione. Restano, invece, escluse le entrate locali (IMU, TARSU) e le altre entrate (contributi previdenziali) se riscosse in proprio dagli Enti locali o affidate a propri concessionari della riscossione (sono escluse le ingiunzioni di pagamento).

Per fruire della definizione agevolata, il contribuente deve presentare entro il 30 aprile 2023 una dichiarazione (esclusivamente in via telematica), con la quale manifesta la volontà di aderire alla stessa definizione. La presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata produce la sospensione dei giudizi tributari pendenti. Nello specifico è possibile versare gli importi dovuti:

- in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

Si ritiene utile precisare che in caso di inadempimento degli obblighi di versamento la sospensione del giudizio sarà revocata dal giudice su istanza di parte (es. Agenzia delle entrate).

Infine, con la definizione agevolata si ottiene la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza previsti per l'attività di riscossione; la sospensione dei versamenti derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione dell'istanza; il divieto di avviare nuove azioni esecutive per il recupero delle cartelle oggetto di definizione; il diritto al rilascio del documento unico di regolarità contributivo (DURC).

10 Implementazione in Italia della c.d. Investment Management Exemption (comma 255)

La norma interviene sulla nozione di stabile organizzazione domestica recata dall'articolo 162 del TUIR, al fine di rendere certa, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo di investimento nell'ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, agiscono per suo conto i gestori degli investimenti ("asset manager"), tramite soggetti che svolgono attività di

“investment managing”.

La norma è dunque finalizzata a ridimensionare il rischio derivante dalla configurazione di una stabile organizzazione in capo alla struttura di investimento. Tale rischio, difatti, potrebbe disincentivare la localizzazione in Italia degli asset manager e dei loro dipendenti e collaboratori.

I nuovi commi 7-ter e 7-quater introdotti all’articolo 162 del TUIR incidono quindi sullo status di indipendenza dell’agente che, come noto, insieme alla circostanza che lo stesso operi nell’ambito della propria ordinaria attività, consentono di escludere che l’agente configuri una stabile organizzazione dell’impresa non residente per conto della quale opera.

In base al comma 7-ter, in presenza delle condizioni indicate nel nuovo successivo comma 7-quater, è considerato indipendente dal veicolo di investimento estero (e, pertanto, non configura una stabile organizzazione c.d. “personale”) il soggetto che, in nome e/o per conto del medesimo veicolo o di sue controllate, anche se con poteri discrezionali, conclude abitualmente contratti di acquisto, vendita e/o negoziazione di strumenti finanziari (ivi incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio) e di crediti. Detta esclusione opera in presenza delle seguenti condizioni:

- il veicolo di investimento e le sue controllate devono essere residenti o localizzati in uno Stato che consenta un adeguato scambio di informazioni ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 239/1996;
- il veicolo di investimento deve rispettare i requisiti di indipendenza che verranno fissati da un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze;
- il soggetto che svolge l’attività nel territorio dello Stato in nome e/o per conto del veicolo di investimento non deve ricoprire cariche negli organi di amministrazione e controllo del medesimo veicolo e delle sue controllate, e non deve detenere una partecipazione nello stesso superiore al 25%;
- deve essere prevista una remunerazione per l’attività svolta dal suddetto soggetto nel territorio dello Stato, supportata dalla documentazione redatta ai fini del transfer pricing.

La relazione illustrativa alla legge di bilancio 2023 specifica che la residenza in un Paese c.d. “white list” assicura all’Amministrazione finanziaria la possibilità di raccogliere le informazioni necessarie per effettuare i relativi controlli e, al tempo stesso, comporta che le strutture di investimento utilizzate devono garantire gli standard di trasparenza informativa. Nella stessa si precisa altresì che la previsione di una soglia di partecipazione ai risultati del veicolo da parte dell’asset manager assicura che il veicolo medesimo non è riconducibile agli investimenti operati per proprio conto dall’asset manager.

Sebbene ciò non venga chiarito dalla disposizione, sembrerebbe corretto ritenere che, anche laddove non vengano rispettate le predette condizioni, il contribuente abbia comunque la possibilità di dimostrare, caso per caso, l’assenza di una stabile organizzazione.

11. Rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili (limitazioni) (commi da 273 a 275)

Il comma 273 interviene sull’art. 83, comma 1, del TUIR, come integrato dall’art. 8 del D.L. n. 73/2022, in base al quale, ai fini della determinazione del reddito complessivo, i criteri di imputazione temporale previsti dai rispettivi principi contabili adottati (principi contabili internazionali o principi contabili conformi alle disposizioni del codice civile) valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori. L’intervento del comma 273 in esame ha lo scopo di limitare l’operatività di tale disposizione “soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti”.

Analoga disposizione è prevista ai fini IRAP dal comma 274 che, intervenendo sull’art. 8, comma 1-bis, del decreto legge n. 73 del 2022, stabilisce che la rilevanza delle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili “opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio

d’esercizio a revisione legale dei conti”

Il comma 275 stabilisce la decorrenza delle disposizioni previste dai commi 273 e 274 dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022 (dal 2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Si osserva che le previsioni in commento si inseriscono nelle disposizioni dell’art. 83, comma 1, del TUIR, e dell’art. 8, comma 1-bis, del D.L. n. 73 del 2022 in cui si limita la rilevanza degli errori contabili riferiti ai componenti negativi di reddito e ai componenti negativi del valore della produzione netta. Tale impostazione potrebbe far desumere che il requisito della revisione legale dei conti sia necessario per la correzione che riguarda componenti negativi di reddito e non anche componenti positivi; sul punto sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale.

La disposizione normativa non chiarisce, inoltre, se, ai fini in esame, il bilancio assoggettato alla revisione legale dei conti debba essere soltanto quello in cui avviene la correzione dell’errore contabile o anche quello relativo all’esercizio in cui l’errore è stato commesso; d’altra parte, quest’ultima interpretazione non sembrerebbe pienamente rispondente alla finalità della norma che ha introdotto la nuova disciplina sulla rilevanza fiscale degli errori contabili (l’art. 8 del D.L. n. 73/2022), contenuta in un provvedimento legislativo finalizzato a semplificare l’apparato normativo tributario.

12 Proroga credito d’imposta per spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (comma 395)

L’art. 1, comma 395, prevede la proroga, come richiesta dalla scrivente associazione, per il 2023 del credito d’imposta per i costi di consulenza sostenuti dalle piccole e medie imprese (PMI) che ottengono l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo. La disposizione in esame ridetermina l’importo massimo entro cui il suddetto credito d’imposta è riconosciuto, elevandolo da 200.000 a 500.000 euro.

Il credito è commisurato al 50% dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2023 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. Il limite complessivo per l’utilizzo del credito d’imposta è previsto in misura pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024. Detto credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile ai fini IRAP.

I soggetti richiedenti il credito d’imposta devono inoltrare un’apposita istanza all’indirizzo PEC individuato dal MISE, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo. A seguito della verifica dei requisiti, il Ministero determina la percentuale massima del credito d’imposta sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziare e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6901”), attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione.

La presente circolare è stata redatta con il contributo della dott.ssa Stefania Barsalini, D&B Tax Accounting SRL STP (aderente Assosim)